

Giovanna Forzatti Golia

***Estimi e tassazione del clero nel secolo XIII. Alcune precisazioni su Milano e Pavia***

[A stampa in *Tra Nord e Sud. Studi dedicati dagli allievi a Cosimo Damiano Fonseca nel sessantesimo genetliaco*, a cura di G. Antenna - H. Houben - B. Vetere, Galatina 1993, pp. 157-170 (ripubblicato in "Bollettino della società pavese di storia patria", XCV [1995], pp. 143-155) © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

Una ricerca in corso, riguardante i rapporti tra strutture ecclesiastiche e politica nello stato visconteo-sforzesco, con particolare riferimento alla situazione pavese, ha evidenziato l'opportunità di un'indagine relativa al periodo precedente<sup>1</sup>. Riteniamo quindi utile verificare (prendendo in esame soprattutto la tarda età comunale, momento in cui il sistema degli estimi fu introdotto nell'Italia settentrionale) attraverso quali percorsi si sia giunti al complesso sistema politico-ecclesiastico caratterizzante la signoria viscontea.

Intento specifico di questa rassegna è analizzare nelle sue forme evolutive, attraverso le tappe che ne definiscono la fisionomia e le peculiarità, la condizione tributaria dei beni ecclesiastici<sup>2</sup>.

La Chiesa nel Concilio Lateranense III (1179) ne proclamava per la prima volta l'immunità da qualsiasi imposizione o tributo dell'autorità secolare; solo con il consenso del vescovo e del clero essa avrebbe potuto, in caso di bisogno o di evidente comune utilità, prelevare, sotto forma di sussidio, un'esazione temporanea sulla proprietà religiosa. La posizione della Chiesa in rapporto al potere civile si definì ulteriormente nel 1215, in occasione del Concilio Lateranense IV, che affermava la necessità del consenso del pontefice per la concessione di tali sussidi<sup>3</sup>; non solo, alle sanzioni canoniche già precedentemente previste per i trasgressori si aggiungeva la dichiarazione di nullità di qualsiasi disposizione dell'autorità secolare che violasse l'immunità tributaria.

Tali norme scaturivano dall'esigenza di opporsi ai nuovi poteri cittadini, egemonizzati dai *populares*, che, nella lotta contro privilegi ed esenzioni del ceto aristocratico, ne vedevano l'espressione non solo nei *milites*, ma anche nella classe dei chierici. Proprio per questo la Chiesa, che "nell'ordinamento feudale aveva trovato quasi naturalmente il riconoscimento e la tutela delle proprie immunità, si sentiva nella necessità di affermare con esplicite norme legislative il diritto ad una condizione privilegiata nel campo tributario, come in quello giurisdizionale"<sup>4</sup>.

Il principio dell'immunità fiscale del clero, già intaccato nei primi anni del Duecento quando il Comune di Milano aveva esteso il pagamento del fodro alla classe capitaneale, e quindi anche agli ecclesiastici<sup>5</sup>, si ripropose in termini perentori nel momento dell'utilizzazione del sistema degli

<sup>1</sup> G. FORZATTI GOLIA, *Sistema fiscale ecclesiastico e potere politico nello stato visconteo-sforzesco*, di prossima pubblicazione.

<sup>2</sup> Il Prosdocimi, nel contesto di un discorso più ampio interessato particolarmente alla signoria visconteo-sforzesca, ha dedicato poche pagine al problema della tassazione del clero a Milano in età comunale: cfr. L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico dello stato di Milano dall'inizio della signoria viscontea al periodo tridentino*, Milano 1941 (rist. anastatica Milano 1973), p.99-107. In questa rassegna facciamo riferimento, oltre che al suo contributo, ad alcuni studi sugli estimi, con la premessa di alcune necessarie precisazioni. Nel caso di Milano il Biscaro ha compiuto un'indagine riguardante in generale il problema, senza preoccuparsi di definire in modo specifico la condizione tributaria del ceto ecclesiastico: cfr. G.BISCARO, *Gli estimi del comune di Milano nel secolo XIII*, "Archivio Storico Lombardo", 55(1928), p.343-495). Nel caso di Pavia il discorso sugli estimi, a parte un contributo del Soriga, che considerava anche alcuni aspetti storici (cfr. R. SORIGA, *Documenti pavesi sull'estimo del secolo XIII*, "Bollettino della Società Pavese di Storia Patria", 13 (1913), p.315-340), è stato in tempi recenti affrontato soprattutto da un punto di vista diplomatico, approdando in questo senso a risultati notevoli: cfr. E.BARBIERI, *I più antichi estimi pavesi (1228-1235)*, "Bollettino della Società Pavese di Storia Patria", 80 (1980), p.18-31; IDEM, *Gli estimi pavesi del secolo XIII*, "Ricerche Medievali", 13-15 (1978-80), p.59-117; IDEM, *Due estimi pavesi inediti del 1235*, "Bollettino della Società Pavese di Storia Patria", 87 (1987), p.33-37; IDEM, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze 1990, p.142-154.

<sup>3</sup> PROSDOCIMI, *IL diritto ecclesiastico*, p.98.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> I modi di ripartizione ed esazione del fodro variavano in rapporto ai luoghi ed ai tempi; i sistemi più diffusi consistevano nel tassare ciascun distrettuale in ragione di una certa somma di denaro per ogni manso o frazione di manso (mansatico), o per ogni coppia di buoi (bovatico), o per ogni altro sedime di casa o fuoco (focatico). Imposta affine era quella della "blava", cioè del grano che ciascuna villa o borgo doveva consegnare agli ufficiali

estimi per la distribuzione e riscossione delle imposte. Tale sistema, introdotto a Milano attorno agli anni Quaranta del secolo XIII, interessò, se pure con modalità ed esiti diversi, i più importanti comuni dell'Italia centro-settentrionale<sup>6</sup>.

Per il meccanismo di ripartizione dell'imposta l'esempio veniva offerto dal clero, il quale da tempo usava dividere le spese straordinarie riflettenti gli interessi religiosi della diocesi e il pagamento delle procurazioni dei legati apostolici in proporzione ai redditi delle chiese, dei monasteri e degli altri enti. Si può ipotizzare che i proventi dei diversi istituti ecclesiastici fossero accertati dai vescovi, o dai loro delegati, tramite l'esame delle carte e dei registri, sia pure informali, di ciascun istituto; si stabiliva così una scala o 'tassa', sulla quale veniva graduato il riparto della colletta<sup>7</sup>.

L'istituzione dell'estimo generale, sulla base sia delle denunce sia degli accertamenti d'ufficio, portava alla parificazione, rispetto alla imposizione del fodro, non solo delle classi cittadine, ma anche dei distrettuali abitanti dei borghi e delle *villae*; intorno agli anni Trenta del XIII secolo troviamo già in funzione, se pure attestato solo da sporadici documenti, il sistema dell'estimo fondato sull'accertamento e valutazione, anziché delle rendite, dei patrimoni, con la conseguente distribuzione dei tributi fra tutti gli estimati o 'allibrati' in ragione di un tanto per lira d'estimo<sup>8</sup>. Il primo *inventarium* dei patrimoni istituito nel 1240, la cui iniziativa viene attribuita a Pagano Della Torre, ma che ebbe indubbiamente l'approvazione del legato pontificio Gregorio da Montelongo, costituisce il primo estimo formato sulla base delle denunce chiamate *consignationes* o *inventaria*. Si pone ora il problema di stabilire se il Comune avesse esteso l'obbligo della consegna degli inventari anche alle chiese ed ai chierici, per commisurare sul loro patrimonio la distribuzione delle imposte<sup>9</sup>. Poiché era stato deciso da parte dell'autorità comunale che i religiosi pagassero il fodro e

---

del Comune in ragione di uno staio o più per ogni manso. Per esercitare un controllo sulla riscossione del fodro si rendeva necessaria la compilazione e, ad intervalli più o meno frequenti, la revisione degli elenchi dei mansi, delle coppie di buoi e dei "fuochi" esistenti in ciascuna circoscrizione territoriale: cfr. BISCARO, *Gli estimi*, p.344-350. La scissione tra *milites* e *populares* in merito alla ripartizione del fodro era riscontrabile anche presso il ceto ecclesiastico, in quanto l' *ordo maior* dei chierici, costituito dal Capitolo della Metropolitana, reclutato nelle famiglie capitaneali, esigeva in campo ecclesiastico l'immunità da ogni contributo per le esazioni dell'arcivescovo e per le procurazioni dei legati e nunzi apostolici, lasciando così ricadere tutto l'onere sul clero minore, secolare e regolare: cfr. *ibidem*, p.353-357.

<sup>6</sup> Cfr. *ibidem*, p.346; L.FRATI, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol.1-3, Bologna 1869-1877; F.BOCCHI, *Le imposte dirette a Bologna nei secoli XII e XIII*, "Nuova Rivista Storica", 57(1973), p.273-312; R.ZANGHERI, *Il catasto come fonte per la storia della proprietà terriera*, in IDEM, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980, p.3-70; E.MIRA, *I catasti e gli estimi perugini del XIII secolo*, "Economia e Storia", 2 (1955), p.76-84; IDEM, *I catasti perugini dal XIII al XV secolo*, *ibidem*, p.171-204; F.GUERELLO, *La crisi bancaria del piacentino Guglielmo Leccacorno (1259)*, "Rivista Storica Italiana", 71(1959), p.302, nota 17 per la bibliografia sugli estimi genovesi; A.I.PINI, *Gli estimi cittadini a Bologna dal 1296 al 1329. Un esempio di utilizzazione: il patrimonio fondiario del beccaio Giacomo Casella*, "Studi Medievali", s. III, 18 (1977), p.111-159, in particolare p.112, nota 13 per la bibliografia indicata. Per un inquadramento generale del sistema degli estimi, v. M.LUZZATI, *La dinamica secolare di un "modello italiano"*, in *Storia dell'economia italiana*, I, *Il Medioevo. Dal crollo al trionfo*, Torino 1990, p.68-70.

<sup>7</sup> "Talia", o "fodro", o "colletta" si chiamava l'imposta, "taliare" l'operazione del riparto, e "taliatores" o "collectores" gli ufficiali incaricati di ripartire e di riscuotere i tributi: cfr. BISCARO, *Gli estimi*, p.345. Una politica finanziaria rivolta alla difesa del diritto di prelievo fiscale da parte dell'autorità civile si riscontra presso la Repubblica di Venezia, che fin dagli anni Trenta del secolo XIII aveva disciplinato adeguatamente le norme sulla proprietà ecclesiastica, impedendo la successione nell'eredità familiare a chiunque fosse entrato in un ordine religioso; un'altra legge, decretata nel 1258 e confermata nel 1282 aveva stabilito che nessun bene immobiliare potesse in alcun modo essere trasferito in proprietà di ecclesiastici nisi salva razione communis; si sarebbe quindi dovuto mantenere sempre intatto ogni diritto di imposizione fiscale da parte della Repubblica anche su quei beni di cui fosse, in avvenire, concesso l'usufrutto a qualche ente ecclesiastico: cfr. A.STELLA, *La proprietà ecclesiastica della Repubblica di Venezia dal secolo XV al XVII*, "Nuova Rivista Storica", 42(1958), p.52.

<sup>8</sup> Sin da questo periodo si instaurarono due principi che ebbero in seguito larga applicazione nel diritto tributario, cioè l'esecutorietà dei ruoli dei contribuenti, con la responsabilità personale degli esattori, e l'istituzione di una speciale magistratura per le controversie fiscali, avente una sede diversa da quella delle curie ordinarie di giustizia: cfr. BISCARO, *Gli estimi*, p.361.

<sup>9</sup> In realtà il legato apostolico, potendo utilizzare nella ripartizione della quota di imposte da addebitare agli istituti ecclesiastici le vecchie stime vescovili, non aveva la necessità di disporre per essi un nuovo estimo sulla

la colletta sui beni posseduti *iure hereditario*, solo per tali proprietà essi avevano l'obbligo di compilare gli inventari e di consegnarli all'arcivescovo, il quale, tenendo conto delle necessità determinate dalla guerra contro Federico II, avrebbe imposto l'esazione fiscale da versare al podestà ogniqualevolta il Comune l'avesse richiesta per i laici<sup>10</sup>. Sicuramente tale prassi si rivolgeva alla parte minore dei beni che le immunità ecclesiastiche sottraevano al contributo delle spese del Comune, in quanto erano esclusi dall'obbligo degli inventari dei patrimoni i monasteri, le chiese e le opere pie<sup>11</sup>.

Nel 1243 ebbe inizio l'esecuzione del catasto generale della città e del territorio. L'immunità fiscale degli istituti religiosi, ai quali apparteneva una parte cospicua delle proprietà usufruite dai rustici in virtù dei contratti d'affitto che spesso avevano dato origine a talune forme di dominio utile, affini all'enfiteusi, offriva incentivo alle occultazioni ed alle frodi<sup>12</sup>. Di qui il concetto fondamentale che informava il sistema di misurazione delle terre, per cui si procedeva alla descrizione di tutta la proprietà immobiliare nelle varie forme di dominio pieno, dominio diretto e dominio utile, compresi i diritti di signoratico, di promiscuità, di comunanza e di decima, e si identificava per ciascun cespite la persona fisica o morale che alla data di presentazione degli inventari ne era in possesso. La precisa identificazione in catasto della proprietà ecclesiastica aveva lo scopo ben determinato di stabilire, in via di discriminazione, l'appartenenza di tutti gli altri beni esistenti in ciascuna circoscrizione ai cittadini o ai distrettuali soggetti al prelievo fiscale<sup>13</sup>. La formazione del catasto, perché potesse servire di base all'esazione fiscale, richiedeva l'ulteriore procedimento di stima delle terre; con il supporto degli inventari e delle liste delle *mensuraciones* gli ufficiali estimatori assegnavano il valore a ciascun appezzamento di terra, in rapporto naturalmente all'estensione. In genere essi si attenevano al valore medio dei terreni nella circoscrizione di ciascun borgo o villa, in rapporto al tipo di coltura, da accertarsi mediante informazioni più o meno sommarie attinte presso gli anziani del luogo o presso i notai, che erano soliti redigere gli atti di compravendita o di locazione. L'attuazione delle leggi sull'estimo generale e sulla misurazione delle terre, con la conseguente imposizione tributaria, forniva frequenti occasioni di controversia tra i censiti, le chiese e i monasteri, esenti sì dal fodro, ma soggetti al controllo catastale, e gli ufficiali del Comune.

La condizione tributaria della proprietà religiosa, quale risulta dall'estimo del 1240-43, era di fatto "una condizione intermedia che, salvando il principio immunitario propugnato dalla Chiesa, cercava

---

base del patrimonio. I problemi si ponevano in quanto all'interno delle comunità e degli ordini religiosi serpeggiavano profondi dissidi, determinati dalla condizione di ingiusto privilegio che la classe più elevata si era assicurata a discapito del clero minore, e dalle particolari immunità di cui godevano alcune congregazioni monastiche, quali i cistercensi e i mendicanti: cfr. *ibidem*, p.373-376.

<sup>10</sup> Sui beni patrimoniali posseduti da un chierico "come persona privata in seguito a qualsiasi legittimo titolo di acquisto, o più in particolare per una attività, che non sia l'ufficio ecclesiastico a cui, annesso il beneficio, da esso lecitamente esercitata", v. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, p.189-200.

<sup>11</sup> BISCARO, *Gli estimi*, p.377. Anche a Bologna, negli statuti del 1248, si era stabilito che gli ecclesiastici dovessero presentare denuncia solo per i beni personali: cfr. PINI, *Gli estimi cittadini*, p.116, n.29; negli statuti del 1250 si precisa che erano sottoposti all'estimo pure i conversi ed i chierici senza tonsura, e nel 1288 si aggiungono i "fratres de poenitentia" e i frati gaudenti, che evidentemente prima avevano goduto dell'esenzione: cfr. *ibidem*. A Ferrara, invece, l'estimo del clero, "per quanto applicato a colte straordinarie", vigea almeno dal 1230: cfr. A.SAMARITANI, *L'estimo del clero a Ferrara nel 1410 come testimonianza della distrettuazione ecclesiastica*, "Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria", s. III, 27 (1980), p.128.

<sup>12</sup> Il diritto alla immunità tributaria degli istituti religiosi destava in ceti numerosi di cittadini e di distrettuali l'incentivo a sottrarsi all'imposizione del fodro, facendo passare ogni loro possesso come proprietà ecclesiastica. È significativo, infatti, che prima dell'introduzione dell'estimo dei patrimoni i distrettuali fossero soliti rivendicare come un diritto acquisito la stabilità del loro possesso e delle condizioni originariamente pattuite, con la libertà di disposizione del possesso medesimo, qualificato sotto l'una o l'altra delle diverse forme dello "ius in re". La possibilità di rendersi anch'essi partecipi dei privilegi della proprietà ecclesiastica li spinse ad un diverso atteggiamento ed a lasciar cadere i principi e le rivendicazioni che con tanta tenacia avevano difeso: cfr. BISCARO, *Gli estimi*, p.410-411.

<sup>13</sup> Il comune di Milano, che era stato preceduto da altre città dell'Italia centro-settentrionale nella istituzione degli estimi patrimoniali sulla base delle denunce individuali (cfr. BARBIERI, *Gli estimi pavesi*, p.66), era stato però il primo ad istituire un vero e proprio catasto immobiliare parcellare per il controllo dell'estimo sulla base delle denunce: cfr. BISCARO, *Gli estimi*, p.394.

tuttavia di circoscriverlo in determinati limiti, e di evitarne abusive estensioni a beni o diritti di origine laica o appartenenti a laici”<sup>14</sup>.

Negli anni successivi emerge la tendenza, da parte dell'autorità secolare, di assoggettare ai tributi il clero, tendenza tenacemente contrastata all'interno della classe ecclesiastica, in quanto essa si sentiva forte dell'appoggio che sapeva di trovare presso la curia romana, sempre pronta a reagire con le scomuniche e gli interdetti, alle prevaricazioni della libertà ecclesiastica<sup>15</sup>.

Il nuovo estimo, portato a compimento nel 1260, con caratteristiche che riprendevano i principi ispiratori del precedente, accentuandone la componente antiaristocratica, si configura come il prodotto emblematico della situazione politica creatasi a Milano dopo la fuoruscita dalla città dei *militēs* ed il rafforzamento della parte popolare della Credenza di s. Ambrogio capeggiata da Martino della Torre. Esso, mentre comprendeva nella proprietà immobiliare qualsiasi diritto che traesse origine dalla terra, e quindi anche le giurisdizioni di carattere territoriale con le utilità ad essa inerenti, si limitava invece, rispetto ai beni mobili, ai soli crediti, ignorando ogni altra categoria di ricchezza mobiliare<sup>16</sup>, quale poteva essere ad esempio quella costituita dai proventi della classe dei *mercatores*, rappresentata all'interno del governo comunale da influenti e cospicui personaggi. Il ceto ecclesiastico, equiparato alla classe dei possessori laici, veniva colpito nei privilegi che ne avevano consentito lo sviluppo economico e giurisdizionale, in quanto l'estimo comprendeva, oltre ai beni personali dei chierici, anche le proprietà degli enti religiosi. Nei propositi iniziali l'imposizione dei tributi era prevista anche per i beni del clero, da tassare secondo gli stessi parametri della proprietà laica; di fatto, presso gli organi comunali prevalse poi il principio di lasciar cadere tale novità, che avrebbe senz'altro dato occasione, oltre che alla resistenza passiva di gran parte del ceto religioso locale, anche alla reazione ed alle rappresaglie della Curia Romana. Si stabilì quindi per la proprietà ecclesiastica un trattamento fiscale diverso, che negli anni successivi non impedì comunque all'autorità civile di imporre su di essa gravosi contributi, sia pure straordinari e sotto forma di mutui, secondo i bisogni più o meno urgenti del Comune<sup>17</sup>. Restava invece fermo il principio che i beni legittimamente compresi nell'estimo continuassero a restare soggetti al fodro anche con il passaggio di proprietà a persone o istituti religiosi, con la sola eccezione del conferimento per professione religiosa o per donazione.

---

<sup>14</sup> PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, p.102.

<sup>15</sup> Raggiungliati gli oneri annuali del clero milanese non esente per le tasse ecclesiastiche, quali si possono desumere dal libro dei fodri del monastero benedettino di S. Radegonda e da numerose carte della canonica di Monza, in relazione al reddito medio di ciascun ente, è possibile calcolare per gli anni dal 1240 al 1250 un prelievo fiscale medio del 4% con un massimo del 6% nel 1242, ed un minimo dell'uno e mezzo % nel 1247: cfr. BISCARO, *Gli estimi*, p.416. In particolare, abbiamo notizia di una tassa di 12.000 lire imposta nel 1250 su tutte le chiese della città e della diocesi (cfr. *ibidem*, p.421) e di tre fodri richiesti nel 1258 per la guerra contro Como, l'uno ai monasteri femminili, il secondo e il terzo a tutto il clero (cfr. *ibidem*, p.435).

<sup>16</sup> L'esempio di un *inventarium* del 1260, preso in esame dal Biscaro (p.445-448), mostra chiaramente quale fosse il meccanismo di compilazione dell'estimo e quali le novità che perfezionavano il primitivo sistema degli inventari introdotto nel 1243.

Negli estimi bolognesi, tra i beni mobili, oltre ai crediti è indicato anche il bestiame: cfr. PINI, *Gli estimi cittadini*, pp.120-123; a Pavia, nell'estimo del 1254, la categoria dei beni mobili doveva comprendere anche altri cespiti, in quanto erano esclusi dalla stima solo gli oggetti strettamente personali cioè “*drapos de dorso de lecto vel de dorso sue familie sive ad eorum usum pertinentes, utensilia coquine, res minutalas domus, libros, equos, armaturas, guarnimenta*”: cfr. SORIGA, *Documenti pavesi*, p.330. Sempre in territorio pavese, negli statuti fatti dal comune di Voghera nel 1275 per la redazione del nuovo estimo è specificato: “*item quod quellibet persona manifestabit et in scriptis dabit quod et quantum habet in denariis monetis auro argento blava leuminibus vino lignis linosa lino rugia lana carnibus pannis semine sugie culcidris plumaciis et quibuslibet aliis rebus mobillibus et immobilibus quas habent*”, mentre “*non teneatur ponere in suo estimo nec solvere inde fodrum neque datium Comunis Viquerie de aliquibus pannis sui dorsi vel sue familie, neque de armaturis quas habere ad suum usum vel sue familie, neque de libris legum neque de breviariis neque de uno equo quem habere ad suum usum, nisi esset equus ad bastum. Intelligatur suprascriptum capitulum quod aliquis non teneatur ponere in estimo suo sed possit retinere modios duos frumenti pro qualibet persona de sua familia, et unum condium vini et ligna pro suo usu*”: cfr. *ibidem*, pp.333-334. Sugli estimi pavesi in età viscontea (a.1393), v. *Statuta civitatis et principatus Papie*, Pavia 1590, p.133-134 (rubr. 158-160).

<sup>17</sup> BISCARO, *Gli estimi*, p.444, 451 n.2. Per l'equiparazione tra ceto ecclesiastico e nobiltà laica in rapporto all'imposizione fiscale, v. pure STELLA, *La proprietà ecclesiastica*, p.53.

La presenza a Milano di Oberto Pelavicino, in fama di eretico e di ribelle all'autorità ecclesiastica, quale capitano generale del Comune, chiamato da Martino della Torre in difesa della classe dei *populares*, e l'indomita opposizione dei Torriani e dei loro sostenitori all'arcivescovo Ottone Visconti, nominato dal papa, influirono senz'altro pesantemente sulla scelta di tassare i beni del clero<sup>18</sup>. Abbiamo notizia di numerose taglie imposte dal Comune negli anni 1261-1266<sup>19</sup>, motivate solitamente dalle necessità militari in cui esso si dibatteva. Nel 1266, quando la discussione sul conflitto fra l'arcivescovo Ottone Visconti, appoggiato dai nobili fuorusciti, e il comune di Milano fu portata in Concistoro, i Torriani dovettero desistere dalle "indecentes" petizioni già indirizzate a Clemente IV con cui chiedevano il trasferimento ad altra sede del metropolita, e soprattutto, nell'atto di sottomissione al pontefice che toglieva l'interdetto gravante da alcuni anni sulla città, si impegnarono a non imporre ulteriori contribuzioni al clero ed a risarcire il patrimonio ecclesiastico dei danni precedentemente arrecati<sup>20</sup>. In effetti per quasi un decennio il ceto religioso si vide riconosciuta la propria immunità, non solo formalmente ma anche di fatto; solo alla fine del 1276, quando la situazione politica si fece particolarmente precaria e difficile, fu imposta una tassa di circa 2000 lire su tutto il clero "ad dandum in blava Comuni Mediolani"<sup>21</sup>.

L'ingresso a Milano, come trionfatori, di Ottone Visconti e dei superstiti dei capitanei e valvassori, che i Della Torre con gli uomini della Credenza avevano posto al bando e costretto all'esilio spogliandoli dei loro beni, rappresenta l'inizio di un *novus ordo*, il capovolgimento di una situazione stabilizzata da oltre un ventennio.

Nei primi anni della signoria viscontea, quando l'arcivescovo venne a trovarsi nella necessità di conciliare le opposte fazioni e di riordinare il dissestato ordinamento finanziario del Comune, la classe ecclesiastica fu oggetto di reiterate richieste di sussidi straordinari, riscossi però sempre da esattori religiosi ed a nome dell'arcivescovo, così che, formalmente, il principio dell'immunità risultava rispettato. Dovendo fare assegnamento soprattutto sul patrimonio dei chierici, in quanto gran parte della proprietà laica era ancora oggetto di controversie giudiziarie a causa delle confische attuate nel periodo dei Torriani, già nel 1278 la Curia arcivescovile lo sottopose ad una revisione, mediante *consignationes*, cioè denuncia delle proprietà, ed *extimationes* dei redditi relativi, al fine di poter predisporre la *talia* in proporzione delle rendite medie effettive, in conformità alla pratica secolare del clero<sup>22</sup>.

Nel 1288, in occasione di un nuovo estimo generale, fu decisa una sommaria revisione di tutti i possessi fondiari del territorio, di proprietà sia laica sia ecclesiastica, per avere a disposizione uno strumento immediato per la ripartizione dell'imposta in ragione di una percentuale per ogni pertica di superficie. In teoria verso la fine del secolo ogni distinzione tra clero e laicato in merito all'imposizione dei tributi per il Comune si direbbe quindi venuta meno; anzi, il ceto ecclesiastico si trovava ad avere l'ulteriore carico delle *talie* di carattere religioso, quali le procurazioni dei legati apostolici e le decime per la Terrasanta, la cui riscossione veniva effettuata dai camerari dell'arcivescovo<sup>23</sup>. Negli anni immediatamente successivi all'estimo del 1289 non abbiamo comunque notizia di fodri imposti al clero; questo fenomeno potrebbe trovare la sua spiegazione nel nuovo indirizzo della politica finanziaria dei Signori di Milano, in particolare di Matteo Visconti, che introdusse, in aggiunta ai vecchi dazi e gabelle, altri cespiti tributari, quali la vendita del sale in regime di monopolio, i dazi sulla vendita al minuto del vino e del pane di frumento, suscettibili di

---

<sup>18</sup> PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, p.104.

<sup>19</sup> *Ibidem*, n.28 ; BISCARO, *Gli estimi*, pp.452-453.

<sup>20</sup> *Ibidem*, pp.454-455.

<sup>21</sup> *Ibidem*, p.456.

<sup>22</sup> Sono documentati fodri imposti al ceto ecclesiastico negli anni 1280, '81, '84; la mancanza di qualsivoglia resistenza o reclamo alla Curia romana lascia intendere che il clero si trovava di fronte ad una precisa volontà politica, cui non poteva opporsi, pena la revoca della prelatura, della prebenda o dell'ufficio rivestito: cfr. *ibidem*, p.473-475.

<sup>23</sup> Un esempio in tal senso è documentato dalla decima del 1274-80 ordinata da Gregorio X per la realizzazione della crociata: cfr. M.H. LAURENT, *La decime de 1274-80 dans l'Italie Septentrionale*, "Lateranum", n.s. 14 (1948) (Miscellanea Pio Paschini. Studi di storia ecclesiastica, I), p.349-404; G. FORZATTI GOLIA, *Istituzioni ecclesiastiche pavesi dall'età longobarda alla dominazione visconteo-sforzesca*, Roma 2002, p.53.

largo gettito, che venivano a colpire indistintamente tutte le classi sociali, agevolando quindi, in rapporto al sistema fiscale, il ceto dei possessori<sup>24</sup>.

Alla fine del Duecento il meccanismo dell'estimo era ormai uno strumento rodato, punto di riferimento indispensabile per l'imposizione e la ripartizione dei tributi, di carattere sia ordinario sia straordinario. In particolare, per la classe ecclesiastica proprio gli estimi duecenteschi rappresentarono il punto di partenza e di continuo riferimento per gli inventari successivi, che pure si evolsero e si caratterizzarono diversamente rispetto agli iniziali estimi del patrimonio, e che assunsero nel Quattrocento, come avremo modo di verificare per il caso pavese, una forma molto più perfezionata<sup>25</sup>.

Accenniamo solo, anche se esulano dal titolo specifico di questo contributo, ad alcuni momenti ed aspetti della politica ecclesiastica dei Visconti nel secolo XIV, in quanto costituiscono un percorso obbligato e si definiscono come la necessaria chiave di lettura per comprendere, se pure in una dinamica non sempre chiaramente percepibile, la condizione tributaria dei beni ecclesiastici in età quattrocentesca.

Nel Trecento, periodo di accesi contrasti tra il ducato di Milano ed il papato, è difficile discernere tra azioni compiute come affermazione di un diritto e azioni utilizzate come arma politica; l'unica norma riconosciuta in rapporto alla politica ecclesiastica, quella di far contribuire il clero, insieme con i laici ed indistintamente da essi, alle spese di pubblica utilità, quali la costruzione, il riattamento e la manutenzione di strade, mura cittadine, ponti, argini fluviali. Per il resto, l'azione arbitraria del Signore, determinata solo dalle contingenti circostanze politiche e dalle necessità finanziarie del momento, diventa la prassi giuridica in virtù della quale si impongono tributi al ceto ecclesiastico. Nel periodo del papato avignonese gli enti religiosi, impossibilitati ad opporre resistenza alle prevaricazioni dell'autorità civile, furono sottoposti a gravosi contributi, sia da parte di Matteo Visconti sia dei suoi successori<sup>26</sup>. L'unico mezzo di cui essi disponevano per tutelare la propria condizione tributaria consisteva nell'ottenere dall'autorità civile, per graziosa concessione e privilegio, le immunità che le norme canoniche non potevano ormai più garantire. Di tali immunità, riguardanti sia le imposte straordinarie, le *talie*, i mutui, sia il pagamento di dazi e gabelle, beneficiarono soprattutto gli ordini religiosi, in special modo i mendicanti e i frati ospedalieri, oltre ad alcuni importanti istituti monastici benedettini<sup>27</sup>.

La politica religiosa di Gian Galeazzo, tesa al controllo della Chiesa lombarda, si pone in una linea di continuità rispetto al periodo precedente, con la definizione e accentuazione di aspetti e direttive prima informali o solo abbozzati. Egli, nell'accorta azione di ingrandimento e riordinamento dello stato visconteo, si propiziò l'appoggio del ceto ecclesiastico con la concessione di numerose esenzioni<sup>28</sup>, non esitando però, in occasione di urgenti necessità dello stato, ad imporre ad esso tasse "straordinarie", particolarmente frequenti nel periodo di crisi e di debolezza della Chiesa romana. Nel 1389 il signore di Milano ordinò il rifacimento generale dell'estimo, sottoponendo alla nuova revisione catastale anche la proprietà ecclesiastica; ne dovette risultare, però, un censimento incompleto, tanto che dopo pochi anni, riconoscendo le "*iniquitates et enormitates in cleri ipsius extimum commissas*", Gian Galeazzo fece redigere un nuovo inventario dei beni del clero, come è documentato dalla "*Notitia cleri mediolanensis de anno 1398 circa ipsius immunitatem*"<sup>29</sup>. Si

---

<sup>24</sup> Sulla posizione del papato in rapporto al problema della tassazione del clero alla fine del secolo XIII, v. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, p.106-107.

<sup>25</sup> FORZATTI GOLIA, *Sistema fiscale ecclesiastico*.

<sup>26</sup> PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, p.108, nota 45.

<sup>27</sup> Cfr. FORZATTI GOLIA, *Istituzioni ecclesiastiche*, p.358-359.

<sup>28</sup> PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, p.112, nota 55.

<sup>29</sup> M.MAGISTRETTI, *Notitia cleri Mediolanensis de anno 1398 circa ipsius immunitatem*, "Archivio Storico Lombardo", 27 (1900), p.9-75, 257-304. Della fine del secolo XIV è anche l' *Extimum legatorum totius cleri civitatis et diocesis Mediolanensis*: cfr. G.C.BASCAPÈ, *Antichi diplomi degli arcivescovi di Milano*, Firenze 1937, p.147-154; esso completa ed arricchisce il documento edito dal Magistretti, in quanto l'elenco e la consistenza dei legati permettono di integrare lacune e di meglio valutare la consistenza economica dei diversi enti ecclesiastici. Notiamo, in particolare, che l' *extimum* fornisce notizie inedite sugli istituti esenti, non compresi nella *Notitia cleri mediolanensis*.

tratta del primo estimo completo degli enti ecclesiastici milanesi, che si differenziava da quelli del Duecento in quanto, relativamente ad enti e persone, era indicata, previo accertamento, la valutazione delle rendite e non più dei patrimoni. Ne conseguiva, poiché tutto il clero era stato "allibrato", l'eliminazione delle differenze tra clero maggiore e minore, o di altri privilegi di origine feudale; la classe ecclesiastica, pur non esattamente equiparata al resto della società nell'ordinamento tributario, si trovava ad essere strettamente collegata ad essa nel nuovo complesso sistema statale realizzato da Gian Galeazzo.

Nel 1359, in seguito ad un tumultuoso periodo di lotte interne e ad un lungo assedio, Pavia si arrese a Galeazzo II Visconti, entrando così a far parte di una compagine territoriale di ampio respiro che, nella dimensione regionale, vedeva il superamento dei particolarismi locali e delle istituzioni politiche su cui si reggevano le singole entità comunali<sup>30</sup>.

La politica finanziaria pavese, da quel momento, si identifica con la politica finanziaria dello stato di Milano, anche se gli ufficiali viscontei non si sostituirono alle precedenti magistrature cittadine, ma si affiancarono ad esse, in un'opera di controllo e di supervisione, che teneva però conto delle strutture della società locale. In tale contesto il problema della tassazione del clero a Pavia si inserisce nel discorso più complesso dei rapporti tra potere politico dello stato regionale e istituzioni ecclesiastiche, venendo quindi a coincidere con quanto già espresso a proposito della situazione milanese.

L'antica capitale del *Regnum* aveva però già attuato un significativo percorso autonomo nell'ambito della politica finanziaria, in quanto nel Duecento, in merito all'introduzione del sistema degli estimi, il Comune pavese si colloca in una posizione di rilievo nel panorama dell'Italia nord-occidentale<sup>31</sup>.

Nel corso del secolo XIII a Pavia furono compilati ben nove estimi<sup>32</sup>, di cui è rimasta traccia nel materiale documentario conservato in archivi diversi, recentemente catalogato in modo sistematico<sup>33</sup>; solo per l'estimo del 1254, redatto sotto la podesteria di Uberto Pelavicino, al termine di un lavoro preparatorio durato sei anni, si sono conservati, dell'archivio Comunale, pochi e frammentari registri<sup>34</sup>.

È necessario almeno accennare al contesto politico in cui tali estimi sono maturati, anche perché Pavia, ancora legata all'impero nella prima metà del secolo, compie, nello sviluppo e nell'evoluzione del governo comunale, un itinerario diverso rispetto a quello di altre città dell'Italia settentrionale, in particolar modo di Milano. All'inizio del Duecento la partecipazione alla guida politica della città della parte popolare organizzata nella società di San Siro, che si affiancava alla classe dei *militēs*, si esprime in un indirizzo politico ostile alla Chiesa, la cui presenza, soprattutto per il rilievo economico e giurisdizionale dei numerosi istituti ecclesiastici, aveva inciso profondamente nelle strutture di governo cittadine, oltre che nella definizione della compagine sociale<sup>35</sup>. L'immunità tributaria di cui godevano gli enti religiosi provocava la reazione dei rappresentanti del Comune, costretti a far fronte ad impellenti necessità finanziarie, determinate dalle continue guerre e dai bisogni crescenti della cittadinanza; proprio per questo essi non esitarono ad imporre taglie ed esazioni ai chierici della città e del contado<sup>36</sup>.

---

<sup>30</sup> Per questi aspetti, v. E.ROVEDA, Le istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca, in *Storia di Pavia*, III, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente*, t.1, *Società, istituzioni, religione nelle età del Comune e della Signoria*, a cura della Banca del Monte di Lombardia, Milano 1992, p.55-115.

<sup>31</sup> BARBIERI, *Gli estimi pavesei*, p.60-66.

<sup>32</sup> Gli estimi furono redatti negli anni 1228, 1235, 1254, 1264, 1270, 1273, 1289, 1292, 1295: cfr. *ibidem*, p.65.

<sup>33</sup> *Ibidem*, p.62-65, nota 12.

<sup>34</sup> SORIGA, *Documenti pavesei*, pp.316-318.

<sup>35</sup> P.VACCARI, *Pavia nell'alto medioevo e nell'età comunale. Profilo storico*, Pavia 1956, p.68-72; FORZATTI GOLIA, *Istituzioni ecclesiastiche*, p.25-42, 306-352.

<sup>36</sup> Tale prassi è documentata dal breve di Innocenzo III del 12 dicembre 1208 indirizzato ai Consoli della Società di S. Siro: cfr. *Regesta pontificum romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a.MCCCIV*, ed. A.POTTHAST, I, Graz 1874 (rist. anastatica 1957), n.3563a. Già nel 1192 si era verificato un fatto di particolare risonanza che aveva visto come protagonisti il vescovo Lanfranco ed il Comune pavese. Poiché i consoli avevano imposto ai chierici pesanti esazioni per far fronte alle spese necessarie alla fortificazione della città, egli, vedendo in tale atto una violazione della immunità ecclesiastica, aveva abbandonato Pavia seguito dalla maggior parte del clero. Solo dopo varie peregrinazioni che lo fecero approdare addirittura a Roma, per informare il papa dei

Verso la fine del secondo decennio del secolo XIII scoppiò apertamente la crisi tra la classe dei *militēs* e dei *populares*, che si protrasse almeno fino al 1229; alla sua risoluzione contribuì indubbiamente l'intervento di Federico II, che nel 1220 incaricò il vescovo Folco Scotti di comporre le discordie e nel 1226 soppresse tutte le *societates* cittadine, così che i magistrati eletti per il governo della città risultassero membri del Comune, e non della parte nobiliare o popolare<sup>37</sup>.

Proprio negli anni finali di questa crisi si pone l'introduzione del sistema degli estimi per la riscossione delle imposte: i due inventari più antichi di cui siamo a conoscenza sono infatti del 1228 e del 1235, anche se i criteri di compilazione delle denunce e il meccanismo della consegna e di verifica dei dati contenuti sono ancora molto da perfezionare rispetto alla complessa organizzazione amministrativa raggiunta nel 1254, quando si riscontra un massiccio coinvolgimento della classe notarile nella redazione dell'estimo<sup>38</sup>.

Un documento del 1219 permette di congetturare l'esistenza di un estimo, se pure in forma grezza e rudimentale, già in quella data, anticipando quindi ulteriormente l'utilizzazione di tale sistema in territorio pavese<sup>39</sup>. Questo documento rappresenta comunque, nell'ambito del nostro discorso, una testimonianza significativa, in quanto in esso viene menzionato un "*extimator super ecclesiis male extimatis in porta Marenga*"; tale denominazione "non pare possa riferirsi al magistrato addetto alla stima e all'assegnazione dei beni immobili dei debitori, ma a persona preposta alla verifica delle dichiarazioni presentate al Comune da enti religiosi, dichiarazioni erronee probabilmente a motivo della mancanza di criteri ben definiti per attribuire una stima venale alle proprietà terriere"<sup>40</sup>. Inoltre "il fatto che alcune persone indichino sotto giuramento nei confronti di autorità comunali l'ammontare complessivo della stima attribuita ai beni del monastero pavese del Senatore in Voghera e in Mondondone presuppone senz'altro l'esistenza di un elenco degli stessi beni, verisimilmente l'estimo del monastero"<sup>41</sup>. Pare evidente che la stima dei beni del monastero non avesse altra motivazione se non quella di un'imposizione fiscale da parte del Comune, soprattutto tenendo conto del fatto che il computo fu esteso a tutte le chiese "*male extimate*".

A Pavia, quindi, non solo l'estimo fu introdotto alcuni decenni prima rispetto a Milano, ma ad esso furono sottoposti, fin dall'inizio, gli enti ecclesiastici. Le diverse condizioni politiche determinarono quindi direttive e scelte diverse anche nei rapporti tra potere civile ed istituzioni religiose, per cui i beni del clero fin dai primi decenni del secolo XIII furono oggetto di tassazione da parte dell'autorità secolare, e proprio con l'utilizzo degli strumenti da essa predisposti per il prelievo fiscale sulla proprietà laica. Tale fenomeno è confermato dall'estimo del 1254, cui furono sicuramente sottoposti

---

soprusi subiti, e la conseguente scomunica dei magistrati pavesi, con minaccia d'interdetto per la città, egli ritornò alla sua sede episcopale, "dove gli venne data conveniente soddisfazione": cfr. F.SAVIO, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300. La Lombardia*, II/2, Bergamo, 1932, p.444-445; FORZATTI GOLIA, *Istituzioni ecclesiastiche*, p.254-255.

<sup>37</sup> Cfr. E. WINKELAMANN, *Acta imperii inedita saeculi XIII et XIV*, Innsbruck 1880 (rist. anastatica 1964), n.283; VACCARI, *Federico II e il Comune di Pavia*, in IDEM, *Scritti storici*, Pavia 1954, p.27-39; BARBIERI, *Notariato*, pp.142-143. Nel corso del secolo XIII l'organizzazione dei tre ceti, *militēs*, popolo, notai, ciascuno con un proprio podestà assistito da un consiglio di *sapientes*, indica nel governo comunale un regime di equilibrio piuttosto che il prevalere di una parte sull'altra: cfr. VACCARI, *Pavia nell'alto medioevo*, p.69-80.

<sup>38</sup> BARBIERI, *I più antichi estimi*; IDEM, *Due estimi pavesi*; IDEM *Gli estimi pavesi*; IDEM *Notariato*, p.149-152. Una carta del monastero di S. Felice informa di una tassa imposta da Federico II nel 1238 alle chiese di Pavia, ripartita molto probabilmente sulla base dell'estimo del 1235: cfr. FORZATTI GOLIA, *Istituzioni ecclesiastiche*, p.338, nota 139.

<sup>39</sup> Editto in BARBIERI, *I più antichi estimi*, p.25, n.1.

<sup>40</sup> *Ibidem*, p.24.

<sup>41</sup> *Ibidem*. Gli accenni nei documenti circa la riscossione delle imposte non esprimono nulla in merito ai criteri secondo cui furono ripartite: cfr. BARBIERI, *Gli estimi pavesi*, p.67; in particolare nota 23 per le più antiche attestazioni pavesi che preludono in qualche modo al sistema dell'estimo; cfr. pure C.M.CIPOLLA, *Popolazione e proprietari delle campagne attraverso un ruolo di contribuenti del secolo XII*, "Bollettino della Società Pavese di Storia Patria", 46 (1946), p.85-93. Già nella seconda metà del secolo XII i più importanti istituti ecclesiastici pavesi avevano fatto compilare da notai elenchi di terre, relativi soprattutto a quelle località in cui i beni erano maggiormente frazionati e tenuti da diversi affittuari: cfr. BARBIERI, *Notariato*, p.162-165. Tali *brevia recordationis terrarum* furono utilizzati nel periodo successivo come supporto, se non addirittura sostitutivo, dell'estimo (v. oltre, nota 44).



gli enti ecclesiastici<sup>42</sup>. Si sono conservati gli estimi di S. Pietro in Ciel d'Oro, della chiesa di S. Vincenzo di Zenevredo, dipendente dal monastero pavese di S. Maria Teodote, nonché la notizia di quello di S. Pietro in Verzolo<sup>43</sup>; questi sono però gli unici estimi di enti ecclesiastici, relativi a tutto il XIII secolo, pervenuti sino a noi. L'assenza di inventari di altri istituti religiosi di Pavia e del contado, istituti nei cui archivi si conserva gran parte della documentazione pavese duecentesca, suscita indubbiamente delle perplessità. La mancanza di questo tipo di documentazione, non spiegabile solo in base alla casualità delle vicende archivistiche, "trova una giustificazione nell'ipotesi che gli amministratori dei beni ecclesiastici considerassero equivalenti agli estimi le memorie o *recordationes terrarum* in cui venivano elencati i singoli appezzamenti di proprietà degli enti religiosi, indicando di ciascuno il tipo di coltura, l'estensione e le coerenze, con l'unica differenza rispetto ai primi costituita dalla mancanza della stima attribuita "*secundum estimacionem Communis Papie*"<sup>44</sup>. Pare comunque indubbio, data la presenza degli estimi menzionati per il 1254, che la proprietà ecclesiastica fosse sottoposta a tassazione da parte dell'autorità secolare<sup>45</sup>.

Non abbiamo elementi per stabilire se i prelievi fiscali sulla classe dei chierici si verificassero a scadenze piuttosto regolari, come avveniva per il laicato, o non si presentassero piuttosto come "straordinari"; sicuramente i frequenti aggiornamenti e rifacimenti dell'estimo nel corso del Duecento stanno ad indicare l'esigenza, da parte degli organi comunali, di avere sempre a disposizione uno strumento efficace per la riscossione e ripartizione delle imposte.

Confrontando, in rapporto alla politica ecclesiastica, la situazione pavese con quella milanese, notiamo nel primo caso, pur con le alterne vicende del comune, una posizione già definita agli inizi del secolo XIII e che si sviluppa in modo coerente nel corso del Duecento, come è dimostrato dalla presenza di estimi del clero, che sottintendono la conseguente tassazione della proprietà religiosa; la situazione milanese, risentendo in modo evidente delle complesse vicende politiche che sfociarono poi nella signoria viscontea, presenta invece un percorso più accidentato, in cui non sempre la politica finanziaria è percepibile secondo parametri chiari, anche se il risultato raggiunto verso la fine del secolo viene a coincidere con quanto a Pavia doveva essere da tempo acquisito.

---

<sup>42</sup> SORIGA, *Documenti pavesi*, p.317, nota 1, "ad annum 1250": menzione degli *inventaria universa tam religiosorum quam laycorum civitatis et comitatus Papie*; sui criteri per la compilazione dell'estimo, v. *ibidem*, p.316-331; BARBIERI, *Notariato*, p.151-152. Notiamo che proprio alle circoscrizioni territoriali religiose si riferirono gli organi del Comune per i lavori di "allibramento", in quanto l'estimo della città fu fatto "per parrocchie": cfr. FORZATTI GOLIA, *Istituzioni ecclesiastiche*, p.33-35.

<sup>43</sup> Editi in BARBIERI, *Gli estimi pavesi, Appendice*, n.23, 19, 32. Dalla documentazione di S. Salvatore, ad esempio, veniamo a sapere di rapporti e transazioni economiche tra esso e il Comune di Pavia, che si protrassero dagli anni '30 del Duecento fino oltre la metà del secolo; questo fatto documenta, se non una vera e propria tassazione, forme di prestito o di mutuo concesse dal potente istituto monastico all'autorità comunale: cfr. FORZATTI GOLIA, *Istituzioni ecclesiastiche*, p.337.

<sup>44</sup> BARBIERI, *Gli estimi pavesi*, p.68.

<sup>45</sup> Un registro inedito presso l'Archivio Civico di Pavia, databile circa alla metà del secolo, contiene un elenco di chiese dell'Oltrepò e della Lomellina sottoposte a tassazione da parte del Comune di Pavia: v. Archivio Civico di Pavia, perg. comunali, n.48, cc.36v-42r; in proposito cfr. FORZATTI GOLIA, *Istituzioni ecclesiastiche*, p.50-53. Un elenco piuttosto consistente di enti ecclesiastici si può dedurre dall' "*impositio blave*", stabilita dal Comune di Pavia nel 1259; come si afferma in apertura del registro, sono soggetti a tassazione anche istituti religiosi, che appaiono in misura cospicua tra i produttori di grano nella regione. Tra le fondazioni indicate, alcune sono ubicate a Pavia, altre, in percentuale maggiore, in diverse località della Lomellina: cfr. L.CHIAPPA MAURI, *Una "impositio blave" del 1259 in Lomellina*, "Acme", 28 (1975), p.115-171.